

La strategia delle Entrate: è preferibile per i contribuenti non impegnarsi in un contraddittorio

# Studi di settore, adesione forzata

## Sotto la lente anche la totale posizione della famiglia

Pagine a cura  
di **FILIPPO DE MAGISTRIS**

**S**tudi di settore, se non aderisci ti accerto. E non solo per gli ambiti reddituali riferibili all'attività di impresa o di lavoro autonomo, ma con riferimento alla complessiva posizione del contribuente. Va intesa proprio in questi termini la strategia del fisco, contenuta in una nota inviata agli uffici locali, con la quale viene affermato che negli inviti al contraddittorio propedeutici all'accertamento da studi di settore verranno elencati elementi che suggeriscono la presenza di un tenore di vita e una disponibilità economica che non trovano riscontro nella dichiarazione dei redditi. Si va, quindi, dal possesso di immobili a quello di veicoli, passando per aerei e movimentazioni bancarie. Tutte informazioni che non incidono sulla creazione della funzione di ricavo tipica della propria attività ed elaborata in base al software Gerico. Ma si tratta, piuttosto, di elementi e di informazioni che in assenza di un reddito adeguato, da una parte puntellano il risultato degli studi e dall'altro lasciano trasparire un'esplicita avvertenza: ovvero che sia meglio aderire alle risultanze dello studio di settore con immediatezza piuttosto che impegnarsi in un faticoso contraddittorio che interesserà, a questo punto, l'intera posizione

Le circostanze nell'invito	
Tipologia	Motivo
<b>Incongruenza dei ricavi per più anni</b>	Tale circostanza consente in larga misura di escludere che, per il periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, la incongruenza dei ricavi dichiarati rispetto a quelli stimati dallo studio di settore, dipenda dall'eventuale esercizio dell'attività, nel corso dell'annualità medesima, con modalità diverse da quelle considerate dallo studio stesso
<b>Anomalie dei dati per più anni</b>	Le anomalie evidenziano la assai probabile inattendibilità di alcuni, rilevanti dati sulla gestione aziendale, che non può non riflettersi anche sulla attendibilità dell'ammontare dei ricavi indicati nella dichiarazione, a vantaggio di quella oggettivamente individuata dallo studio di settore
<b>Irregolarità degli obblighi fiscali e contabili</b>	Le violazioni evidenziano una propensione all'occultamento/sottodimensionamento dei (corrispettivi conseguiti, dati rilevanti per l'applicazione degli studi, altre poste rilevanti) che aumenta la probabilità che i ricavi dichiarati siano effettivamente inferiori rispetto a quelli oggettivamente individuati dallo studio di settore
<b>Antieconomicità della gestione di impresa</b>	Il perdurare delle situazioni di perdita per più periodi di imposta consecutivi può considerarsi sintomatico di una condotta "antieconomica" non immediatamente giustificabile dall'analisi delle informazioni dichiarate
<b>Scarso reddito e alto tenore di vita</b>	In assenza di altre fonti reddituali (non dichiarate ovvero esenti o tassate alla fonte) il sostentamento del nucleo familiare risulterebbe non congruo con le spese sostenute

del contribuente. È evidente, infatti, che in caso di gravi indizi di evasione l'indagine fiscale potrà essere supportata da altri mezzi istruttori, come redditometro o indagini finanziarie. In termini di convenienza va comunque evidenziato come l'adesione ai contenuti degli inviti da studi di settore, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, preclude da ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr 600/73, e all'articolo 54, secondo

comma, ultimo periodo, del dpr n. 633/72, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50 mila euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.

**Reddito e tenore di vita.** Ai fini dello studio di settore, a quanto pare, rileva anche la totale posizione della famiglia soprattutto quanto l'unica fonte di approvvigionamento di risorse è rappresentata dall'attività economica sottoposta agli studi di settore. Il reddito d'impresa rappresenta quindi l'elemento principale che compone il red-

dito complessivo conseguito. In questi casi il sostentamento del nucleo familiare del contribuente accertato è garantito da un reddito che, molto spesso si rivela poco plausibile anche alla luce degli elementi conosciuti dal fisco. In questo senso l'invito al contraddittorio si preannuncia di indicare: 1) la proprietà di immobili, non locati o diversamente utilizzati, la cui gestione ha certamente comportato il sostenimento di spese; 2) le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio; 3) la disponibilità di autoveicoli, imbarcazioni e ae-

romobili il cui uso e manutenzione hanno certamente comportato il sostenimento di spese; 4) l'acquisto di immobili, autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili, azioni, partecipazioni, e così via; 5) l'esistenza di un mutuo che implica il sostenimento di spese per la restituzione del capitale e degli interessi; 6) i componenti della famiglia che sono stati intestatari di uno o più contratti assicurativi; 7) l'esistenza di movimenti finanziari da e verso l'estero.

**L'antieconomicità.** Il perdurare di situazione di grave perdita della gestione di impresa per più periodi di imposta consecutivi può essere intesa dall'amministrazione finanziaria come sintomatica di una condotta «antieconomica» non immediatamente giustificabile dall'analisi delle informazioni dichiarate.

L'imprenditore che svolge un'attività economica è indotto, in effetti, a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi, a parità di tutte le altre condizioni, al fine di conseguire un utile. Il comportamento manifestamente antieconomico appare quindi incongruenza se non giustificato sul piano razionale.

Secondo il fisco non consegue che dato che i ricavi dichiarati contribuiscono in modo decisivo alla formazione dei risultati dell'esercizio, la condotta apparentemente antieconomica è assai probabile che derivi dal sottodimensionamento dei ricavi medesimi.

## Disco verde per gli strumenti deflativi

Via libera all'utilizzo massivo e diffuso degli strumenti deflativi del contenzioso per tutti gli atti che realizzano una pretesa erariale. Le possibilità di aderire con immediatezza alle richieste del fisco sono diverse: si va dall'adesione ai processi verbali, prevista dal dl 112/2008, agli inviti al contraddittorio passando per la definizione ridotta delle sole sanzioni, entrambe contenute nel dl 185/2008. Circa i mezzi a disposizione del contribuente per risolvere la pretesa tributaria in via bonaria si ricorda che la procedura di adesione agli inviti al contraddittorio è stata ampliata con la possibilità per il contribuente di definire anche gli inviti in materia di tributo di registro e altre imposte indirette (ipotecarie, catastali, ecc). Grande apertura anche per la possibilità di definire, con le stesse modalità previste per gli inviti al contraddittorio, le rinunce all'impugnazione degli atti di accertamento. Perché ciò sia possibile è però necessario che l'avviso di accertamento non sia stato preceduto da un processo verbale di constatazione o da un invito al contraddittorio definibili ai sensi delle disposizioni introdotte dall'articolo 27 del decreto anticrisi. La definizione inviti al contraddittorio prevede la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni a un ottavo del minimo laddove il contribuente valuti la convenienza a chiudere la controversia prima dell'avvio della fase di adesione o della notifica di un avviso di accertamento. Tra l'altro in

caso di adesione ai contenuti degli inviti da studi di settore, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr 600/73, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del dpr n. 633/72, non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50 mila euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Esistono poi una serie di ipotesi nelle quali la riduzione delle sanzioni è invece fissata al quarto dell'irrogato ovvero al quarto del minimo. Il primo caso è quello della definizione della controversia in sede di accertamento con adesione dove, la rideterminazione della pretesa impositiva comporta appunto l'applicabilità delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. Analoga riduzione ad un quarto delle sanzioni, da determinarsi però sull'irrogato, scatta nel caso di acquiescenza ad un avviso di accertamento effettuato sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 del dlgs n. 218/97 in funzione del quale però l'avviso stesso deve essere preceduto o da un invito al contraddittorio o da un processo verbale di constatazione.

La definizione degli inviti. La misura contenuta nell'art. 27 comma 1 del dl 185/2008 amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto

dell'accertamento con adesione modificando, a tal fine, le disposizioni recate dall'articolo 5 del dlgs 19 giugno 1997, n. 218. Alla luce delle norme introdotte, infatti, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell'invito a comparire innanzi al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria. Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 5 del dlgs 218/1997 reca le modalità di adesione, da parte del contribuente, ai contenuti dell'invito a comparire.

Tale adesione è effettuata con comunicazione al competente ufficio e con versamento delle somme dovute (entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione). Alla comunicazione si deve accompagnare la quietanza di pagamento della prima o dell'unica rata; nel caso di pagamento rateale, peraltro, la comunicazione deve contenere anche il numero delle rate prescelte. L'adesione all'invito a comparire innesca un meccanismo premiale, ai sensi del quale si riducono alla metà le sanzioni applicabili per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo (applicabili ai sensi del citato articolo 2, comma 5 del dlgs n. 218 del 1997). Ove il contribuente aderisca all'invito a comparire, le sanzioni sono infatti ridotte a un ottavo del minimo.

Modalità di pagamento. Il comma 1-ter illustra le modalità di pagamento delle somme indicate nell'invito, rinviando alle procedure di cui all'articolo 8 del dlgs n. 218/1997. Si esclude tuttavia, analogamente a quanto previsto per l'adesione ai verbali di constatazione con emissione di accertamenti parziali, l'obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale. L'Amministrazione finanziaria ha già precisato, con circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009, che il procedimento finalizzato all'adesione (compresa quella, preventiva, all'invito) trova la sua più idonea applicazione in tutti i casi in cui l'accertamento si basi essenzialmente su prove di natura presuntiva (iuris tantum) o su altri elementi comunque suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio. L'istituto interessa direttamente la disciplina dei controlli basati sulle risultanze degli studi di settore, posto che l'articolo 10 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 ha previsto che gli Uffici, prima della notifica degli accertamenti basati sugli studi di settore, debbano invitare il contribuente a comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. È bene sapere, inoltre, che le disposizioni relative all'adesione ai contenuti degli inviti al contraddittorio, si applicano con riferimento agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009 e dal periodo d'imposta 2006.

# Scostamenti medi, i primi in lista

**G**randi scostamenti, il controllo è dietro l'angolo. Tra i contribuenti non congrui, in prima battuta, verranno selezionati, ai fini dell'accertamento, quelli che presentano livelli medi di scostamento tra i ricavi o i compensi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione del software Gerico. Solo successivamente quelli che dimostrano rilevanti o al contrario lievi situazioni di non congruità. Ciò sul presupposto che i casi limite possono individuare situazioni di crisi aziendale o falle del calcolo statistico. Sono questi gli indirizzi operativi contenuti nella nota inviata agli uffici locali che, tra l'altro, evidenzia come l'invito al contraddittorio, propedeutico all'accertamento, dovrà contenere gli elementi che possono corroborare adeguatamente le risultanze degli studi, anche allo scopo di favorire l'eventuale definizione dell'invito ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997, come recentemente modificato ad opera del decreto legge n. 185 del 2008. In ogni caso le attività di controllo verranno incentrate anche sull'analisi della complessiva situazione del contribuente, acquisendo, sia dalla

Contribuenti a rischio per i controlli da studi	
Tipologia	Livello di rischio
<b>Soggetti non congrui con livelli elevati di scostamento</b>	Sempre ad alto rischio
<b>Soggetti che non hanno presentato il modello degli Studi</b>	Il rischio è connesso alla presenza di elementi che inducano a ritenere la non ricorrenza dei requisiti per l'esclusione o l'inapplicabilità
<b>Soggetti congrui</b>	Forti anomalie degli indicatori di coerenza economica
<b>Soggetti non compresi nel regime degli Studi di settore</b>	Costante posizione Iva a credito, crescita anomala di crediti utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso, trend pluriennale dei redditi obiettivamente non plausibile, reiterata dichiarazione di perdite
<b>Soggetti con medi livelli di scostamento</b>	Saranno prioritariamente inseriti nel piano dei controlli

base dati dell'Anagrafe tributaria, sia mediante ricerche locali, ulteriori elementi che consentano di rafforzare la presunzione di non congruità dei ricavi o compensi dichiarati. Si utilizzeranno, quindi, indicatori di capacità di spesa e di capacità contributiva riferibili alla persona fisica diret-

tamente collegata alla posizione Iva non congrua, sia a elementi riferiti direttamente a quest'ultima.

**Le anomalie.** Con riferimenti ai soggetti congrui, sono state predisposte apposite liste d'ausilio contenenti i contribuenti che,

destinati nel corso del 2008 delle apposite comunicazioni concernenti la rilevata esistenza di anomalie degli indicatori economici, relative al triennio 2004-2006, risultano, dai dati dichiarati per il periodo d'imposta 2007, non aver mutato il

comportamento ritenuto anomalo. Il controllo di questi soggetti verrà sviluppato nella massima misura possibile, selezionando dalle liste di ausilio le posizioni la cui verifica, secondo i criteri finora ampiamente descritti, può garantire la maggiore proficuità, anche ai fini preventivi.

**I congrui.** In tema di soggetti congrui si rammenta che il comma 4-bis dell'art. 10 della legge n. 146 del 1998, prevede che nei confronti dei contribuenti che risultino congrui rispetto alle risultanze degli studi di settore (anche per adeguamento in dichiarazione) l'accertamento di tipo presuntivo previsto all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del dpr n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del dpr n. 633 del 1972, possa essere effettuato solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, sia superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, superi, in valore assoluto, 50.000 euro.



# ItaliaOggi Gazzetta



La **newsletter** settimanale  
per la **Pubblica Amministrazione**

**ISCRIVITI GRATUITAMENTE**

su [www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it)